



## **REGOLAMENTO**

### ***GESTIONE SOCI***

approvato il: **27/11/2023**

## **Art.01 (Finalità)**

Il presente regolamento, approvato dal Direttivo di Marano Solidarietà APS, integra quanto già riportato nello Statuto riguardo la gestione e l'organizzazione dei soci. Nello Statuto sono indicate le modalità di ammissione (art.6), diritti e doveri degli associati (art.7), volontario e attività di volontariato (art.8), perdita della qualifica di associato (art.9).

## **Art.02 (Iscrizione)**

Tramite apposito modulo chi vuole aderire all'associazione, fa richiesta al Comitato Direttivo. In questo modulo si indica anche se si è disposti a svolgere attività di volontariato attivo. Dopo l'approvazione del Comitato Direttivo, il socio viene iscritto nel "Registro soci ordinari" e nel "Registro soci volontari" nel caso ne abbia fatto richiesta.

## **Art.03 (Registri)**

REGISTRO SOCI ORDINARI: E' un registro digitale in cui si iscrivono tutti i soci. Questi hanno tutti i diritti e doveri degli associati (come riportato dall'art.7 dello Statuto).

REGISTRO SOCI VOLONTARI: E' un registro cartaceo, vidimato, dove vengono riportati i soci che si dichiarano disponibili a svolgere attività di volontariato.

REGISTRO SOCI UNIVERSITARI: E' un registro digitale dove vengono riportati i soci che frequentano l'università.

## **Art.04 (Perdita qualifica socio volontario)**

Qualora un socio volontario non svolga da tempo prolungato un servizio attivo, il Comitato Direttivo ha la facoltà di cancellarlo dal registro soci volontari, previa comunicazione scritta all'interessato. Il socio rimane comunque iscritto all'associazione come socio ordinario. Ha la facoltà di recedere dall'Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto (Art.9 perdita della qualifica di associato).

Come "tempo prolungato" si intende un periodo superiore ai 6 mesi, e comunque valutabile dal Comitato Direttivo, nel caso di impedimenti non dovuti alla volontà del socio.

## **Art.05 (Socio volontario)**

Rientra nel concetto di "volontario" non solo chi svolge attività di interesse generale (art.5 e art.8 dello Statuto), ma anche chi svolge l'attività relativa alla titolarità di una carica sociale (es. componente del Consiglio Direttivo, Tesoriere, Segretario).

**Art.06**  
**(Soci componenti Consiglio Direttivo)**

Lo Statuto prevede che “ L’organo di amministrazione è composto da numero dispari di minimo 5 componenti ad un massimo di 15 componenti eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate” (art.15).

A completamento di questo articolo dello Statuto, il presente regolamento definisce che le liste per eleggere il Consiglio Direttivo siano composte da almeno 11 componenti di soci volontari e il rimanente da rappresentanti delle altre categorie di soci.

Questi ultimi, come previsto dal precedente art. 5, saranno iscritti nel registro dei volontari e assicurati (come previsto dall’art.18 del D.Lgs. n. 117/2017)